



**Regione Lombardia**

Giunta Regionale  
Direzione Generale Sanità

Ai Direttori dei  
Dipartimenti di Prevenzione  
delle ASL della Regione Lombardia

LORO SEDI

p.c. A Confartigianato Lombardia  
Viale Vittorio Veneto 16/a  
20124 MILANO  
c.a. Piccinato Carlo

A CNA Lombardia  
Viale Monza 270  
20128 MILANO  
c.a. Panciroli Paolo

A CLAAI  
Corso Manusardi 10  
20136 MILANO  
c.a. Megliola Giuseppe

A Casartigiani Lombardia  
Corso Buenos Aires 24  
20124 MILANO  
c.a. Carminati Alessandro

Alla Direzione Generale  
Artigianato e Servizi  
c.a. De Leo Maria

Oggetto: DPR 15 luglio 2003 n. 254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179.  
Rifiuti sanitari attività di estetista e similari: dubbi, chiarimenti, osservazioni e proposte.

A seguito di un incontro di lavoro tra rappresentanti della scrivente U.O., della Direzione Generale Artigianato e Servizi e delle Associazioni di categoria in indirizzo sulle tematiche in oggetto specificate, si è appreso che, in alcune realtà del territorio lombardo, i rifiuti sanitari derivati da attività di estetista e similari vengono gestiti con modalità e criteri difformi dalla normativa e dalle linee di indirizzo vigenti.

Si ritiene pertanto di dare alcune direttive allo scopo di regolamentare la gestione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo prodotti al di fuori delle strutture sanitarie.

Le attività coinvolte sono essenzialmente quelle di estetica, acconciatura (parrucchieri e barbieri), operatori del trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, manicure, pedicure, podologia e callista.

Come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 16 giugno 2004, i taglienti monouso quali aghi, siringhe, lamette e rasoi provenienti da tali attività, se utilizzati sulla cute, sono da considerarsi per definizione venuti a contatto con il derma, riccamente vascolarizzato, e quindi contaminati da sangue e di conseguenza, ai sensi del DPR 254/2003, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

La gestione di tali rifiuti, contrassegnati con Codice CER 180103, deve prevedere che:

- l'eliminazione degli aghi e degli altri oggetti taglienti deve avvenire con cautele idonee ad evitare punture o tagli accidentali. In particolare gli aghi e le lame non devono essere rimosse dalle siringhe o da altri supporti, né in alcun modo manipolati ed incappucciati, ma riposti, per l'eliminazione negli appositi contenitori resistenti alla puntura;
- devono essere smaltiti almeno una volta l'anno, come disposto dall'art. 6 del D. Lgs 22/97. Nel rispetto dei requisiti di igiene e di sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, la durata massima del deposito temporaneo per quantitativi inferiori ai 200 litri è di trenta giorni, che decorrono dal momento della chiusura definitiva del contenitore utilizzato per la raccolta.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali

saluti.

Il Dirigente  
(Dr. Luigi Macchi)

I referenti: Dr.ssa Cristina Capetta e Dr. Gianfranco Bertani tel 02 67653173